

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 2, commi da 33 a 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;

Visto l'articolo 2, comma 36 del decreto-legge n. 262 del 2006, che determina la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto;

Visto l'articolo 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso articolo 2, relative ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'articolo 2, commi da 40 a 44, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce la procedura per l'iscrizione nel catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale;

Visto l'articolo 2, comma 45 del menzionato decreto-legge n. 262 del 2006, in base al quale a decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento;

Visto l'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale dispone che i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 33 a 38 e da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato le cui modalità sono definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno nei quali, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto;

Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, in forza del quale, per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio;

Visto l'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 81 del 2007 che stabilisce che con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni i comuni indicano l'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007, per un massimo di quattro mesi, per fronteggiare le minori disponibilità derivanti dalla riduzione dei contributi ordinari;

Visto il Capo I del Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di emanare, diversamente da quanto stabilito dai commi 39 e 46 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, un solo decreto per l'approvazione del modello di certificazione del previsto incremento del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per il solo anno 2007 e del modello di certificazione relativo all'ammontare degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa eventualmente attivate dal mese di novembre 2007;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la certificazione relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito previsto dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

ARTICOLO 2

Comunicazione di dati da parte dell'Agenzia del territorio

1. Le maggiori entrate dei comuni per l'anno 2007 corrispondono al previsto incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, alla data del 31 dicembre 2007, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006. Ai fini della quantificazione del reale incremento della base imponibile, si tiene conto dei dati comunicati dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2008. Il Ministero dell'interno provvede, prontamente, a rendere noti i dati ricevuti,

a favore dei singoli comuni, mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet.

ARTICOLO 3

Modello di certificazione

- 1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano il previsto incremento del gettito ICI di cui al precedente articolo 2, suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.
- 2. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle previste maggiori entrate determinate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto.
- 3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'ICI a norma dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione del modello di cui all'allegato A deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall'affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

ARTICOLO 4

Trasmissione della certificazione

 I comuni, entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati di cui all'articolo 2 del presente decreto, trasmettono, a pena di decadenza, in duplice copia la certificazione di cui all'articolo 3 alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente. Gli Uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione dei dati potrà eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.

2. Nel caso in cui l'ente locale abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'ICI, a norma dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle certificazioni è comunque effettuata dal comune.

ARTICOLO 5

Quota di gettito aggiuntivo

1. Non sono ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

ARTICOLO 6

Interessi passivi su anticipazioni di cassa

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è approvato il modello di certificazione di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano l'ammontare degli interessi passivi corrisposti per le anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, per fronteggiare la minore liquidità registrata tra l'importo della riduzione dei contributi ordinari, operata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 81, e l'ammontare del maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, lì 17 marzo 2008

Comune di					
	Codic	e ente			
ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI					
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LE MAGGIORI ENTRA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DERIVANTI DAI COMMI DA 33 A 38 E DA 40 A 45 DEL D. L. 3 OTTOE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.	LL'ATTU	<i>AZION</i>	E DEL	L'ART.	2,
Visto l'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. 3 otto	obre 200	6, n. 26	2, conv	ertito da	ılla
legge 24 novembre 2006, n. 286;					
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle fina	nze ema	anato d	i conce	erto con	il
Ministro dell'interno del					
SI CERTIFICA					
che il previsto incremento del gettito dell'imposta comunal	e sugli i	mmobil	i (ICI),	per l'an	ıno
2007, determinato tenendo conto del reale incremento d	ella bas	e impoi	nibile c	comunic	ata
dall'Agenzia del territorio è complessivamente pari ad eur	o				
così suddiviso:					
Terreni oggetto di variazione colturale:					
euro;					
Fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono	venuti	meno	i requi	siti per	il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al					
catasto:					
euro;					
• Fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per i	1 ricono	sciment	o della	ruralità	à a
seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37, dell'art. 2 del D. L. n. 262 del 2006:					
euro;					
• Unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, indust	riale, ad	ufficio	privato	ovvero	ad
usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano					
autonomia funzionale e reddituale:					
euro:					

•	Rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel						
	gruppo catastale B:						
	euro						
Si att	testa inoltre che:						
>	pli importi innanzi indicati sono riferiti esclusivamente al previsto incremento del gettito						
	ICI derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 2, commi da 33 a 38 e da						
	40 a 45, del D. L. n. 262 del 2006;						
>	> l'ammontare delle maggiori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nel						
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro						
	dell'interno di cui in premessa.						
	LÌ						
	IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO						
	L'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E/O RISCOSSIONE DEL TRIBUTO (*)						

(*)Da sottoscrivere nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili.

	Allegato B			
Comune di	Codice ente			
ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI				
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE GLI INTERESSI PASSIVI CORRI CASSA EVENTUALMENTE ATTIVATE DAI COMUNI AI SENSI D DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81, CONVERITO CON AGOSTO 2007, N. 127.	ELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL			
Visto l'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decre convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 2 lugli modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;				
SI CERTIFICA				
 che in data				